



COMUNICATO UFFICIALE n° 09

del 20 giugno 2024

(composto da n° 07 pagine compresa la presente)

Sommario:

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 01/2024

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427
Fax 0521 707420
e-mail: calcio@uisp.it
sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 01/2024 (Stagione Sportiva 2023/2024)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Giamblanco Silvestro - Responsabile
Marzo Angelo - Componente
Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

Società B.A.S. CAMUNA FUBAL
S.d.A. CALCIO UISP Brescia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Nell'interesse della società B.A.S. CAMUNA FUBAL (numero affiliazione D021071), in qualità di presidente della stessa società, il sig. Flaviano Martinelli (numero di tessera 240243818) propone ricorso a questa Corte in relazione alla gara del 12/04/2024 contro la società POLISPORTIVA GIANICO.

Per questa gara era stata assunta la decisione della perdita della gara 0-3 unitamente al provvedimento di ammenda di euro 150,00, sanzioni comminate dalla Commissione Giudicante di primo grado e pubblicate sul comunicato n. 20 del 17/04/2024 del S.d.A. CALCIO UISP Brescia.

La società aveva proposto ricorso avverso questo provvedimento alla Commissione Giudicante di seconda Istanza, chiedendo la cancellazione del risultato d'ufficio e la prosecuzione della gara dal minuto della sospensione. La Commissione di seconda istanza, con Delibera N.° 5/2023-24 del 03.05.2024, pubblicata sul comunicato Ufficiale del S.d.A. Calcio UISP COMITATO REGIONALE LOMBARDIA APS, aveva respinto il ricorso, confermando il risultato stabilito dal Giudice Sportivo di 1ª Istanza, perdita per 0-3, in base all'art. 202 RTN (anziché all'art. 194 RTN); con il medesimo provvedimento, qui impugnato, la Commissione aveva altresì provveduto a riformare in peius la sentenza di primo grado, infliggendo alla stessa ricorrente l'ammenda di € 75,00, un punto di penalizzazione in classifica in base all'art. 202 RTN e l'ammenda di € 25,00, in base all'art. 210 RTN. Venivano invece annullate le ammende inflitte alla

ricorrente dalla Commissione Giudicante di primo grado del Comitato UISP Brescia, di € 100,00 in base all'art. 64 RTN e di € 50,00 in base all'art. 194 RTN.

La società B.A.S. CAMUNA FUBAL preso atto di quest'ultima sentenza proponeva ricorso avverso alla stessa Corte.

A sostegno del ricorso la società B.A.S. CAMUNA FUBAL afferma che i fatti e le persone indicate dal referto di gara non sarebbero riconducibili come tifoseria alla ricorrente, non si trovavano in tribuna, né nel campo per destinazione e/o all'interno del terreno di gioco, dove sono state garantite tutte le misure di sicurezza dei partecipanti. Afferma che quanto indicato nel referto, e cioè che i ripetuti lanci di fumogeni, petardi e bombe carta da parte dei sostenitori della Soc. locale Camuna Fubal (riconoscibili dalle felpe indossate con colori e scritte della loro squadra) non sono mai avvenuti, che gli stessi non siano tifosi della ricorrente, né individuabili come tali. A sostegno produce delle foto che, a suo dire, proverebbero che il terreno di gioco è di un materiale che, al contatto con fuoco e/o eventuali bombe carta, si sarebbe danneggiato e insiste sul fatto che nessun incidente ha messo in pericolo l'incolumità del prossimo, né quella del direttore di gara.

Sostiene ancora la ricorrente che la Società B.A.S. CAMUNA FUBAL, da 23 anni iscritta al Campionato Uisp Brescia, non può ritenersi responsabile dei fatti accaduti e chiede comunque siano applicate le circostanze attenuanti. Richiede la riforma della sentenza di secondo grado, con la continuazione della gara ferma sul 2-1 al momento dell'interruzione e, in subordine, di annullare i punti di penalizzazione inflitti.

A prova produce relazione tecnica della società U.S. Darfo Boario Terme, gestore della struttura sportiva, la quale conferma che il terreno da gioco con fondo in erba sintetica utilizzato per la partita in oggetto non ha subito alcun tipo di danneggiamento da bruciatura e/o scottatura, nonché foto che attestino che il fatto si sia verificato fuori della struttura sportiva ospitante l'incontro, ossia su una strada poderale adiacente alla recinzione contenente il terreno di gioco.

In riferimento alla circostanza che *"l'addetto all'Arbitro comunicava che provava a parlare con i propri tifosi, autori dei lanci e convincerli a smetterla. Purtroppo al rientro in campo la situazione era pessima dato che durante l'intervallo evidentemente ci sono stati altri lanci di fumogeni che mi hanno costretto a iniziare il secondo tempo con dieci minuti di ritardo. [...]"*, conferma che giocatori e dirigenti, sia della squadra di casa che della squadra ospite, hanno provato più volte a far desistere gli autori del fatto oggetto di contestazione, dialogando con gli stessi purtroppo con sforzi vani. Sostiene che tale circostanza sarebbe indice dell'aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti, come espressamente richiesto nell'ART. 92 RTN, e che ciò escluderebbe la responsabilità oggettiva imputata, sia in quanto il fatto non sussiste (ovvero non sono stati lanciati fumogeni in campo), sia in quanto la ricorrente non può essere responsabile né per colpa né per dolo per comportamenti altrui avvenuti al di fuori della struttura sportiva che utilizza.

Rileva ancora che il fatto che non c'è stata in alcun momento alcuna percezione di pericolo reale circa l'incolumità dei tesserati, degli spettatori presenti e del Direttore di Gara, tant'è che né quest'ultimo, né UISP S.d.A. Calcio di competenza, né i proprietari o gestori dell'impianto sportivo hanno in alcun momento richiesto di far intervenire le forze dell'ordine come previsto dal punto c) dell'ART. 77 RTN. In conclusione chiede la revisione della sentenza di Secondo grado nei seguenti termini: ***ripresa della partita dal minuto in cui è stata sospesa sul risultato di 2-1 o in subordine la ripetizione della stessa.***

I FATTI

Risulta acclarato dal referto e dal supplemento che la gara CAMUNA FUBAL - POLISPORTIVA GIANICO del 12/04/2024 ore 21.15 STADIO COMUNALE di DARFO BOARIO, VIA RIGAMONTI 50, sia stata sospesa al minuto 26 del secondo tempo; che la partita, in una serata calda e senza un filo di vento, si è contraddistinta per una serie di ripetuti lanci di fumogeni, petardi e bombe carta da parte dei tifosi della Società locale Camuna Fubal, riconoscibili dalle felpe indossate con colori e scritte della loro squadra, che hanno caratterizzato continue interruzioni della gara sia nel 1° tempo, sia durante l'intervallo e infine nel 2° tempo, sino alla sospensione definitiva della partita al 26' minuto del secondo tempo.

Risulta, inoltre, che nel 1° tempo la partita sia stata sospesa nei seguenti minuti:

- Al 13' - interruzione per fumogeno in campo, non vi era la visibilità per un gioco regolare con ripresa dopo 3 minuti;
- al 20' - interruzione per fumogeno in campo, non vi era la visibilità per un gioco regolare, con ripresa dopo 4 minuti;
- al 30' - ulteriore interruzione per fumogeno in campo per mancata visibilità, con ripresa dopo 4 minuti e trenta secondi;
- al 38' - interruzione per ulteriori 3 minuti.

Venivano concessi 14 minuti di recupero.

Alla fine del primo tempo l'arbitro chiamava il capitano della Soc. Camuna Fubal Sig. Allegri Matteo, l'addetto all' Arbitro il Sig. Foppoli Paolo e per conoscenza il capitano del Gianico Sig. Botticchio Luca, invitando i due tesserati della squadra locale a intervenire presso i propri tifosi perché la situazione stava per diventare insostenibile, attesa l'aria ed il continuo lancio dei fumogeni. L'addetto all' arbitro comunicava che avrebbe provato a parlare con i propri tifosi, autori dei lanci, e a convincerli a smetterla, ma purtroppo al rientro in campo la situazione era diventata peggiore e il secondo tempo iniziava con 10 minuti di ritardo.

Successivamente, la gara veniva sospesa più volte; richiamato il capitano del Camuna Fubal, informati il Sig. Allegri Matteo e l'addetto all' Arbitro che un eventuale ulteriore lancio avrebbe comportato la sospensione definitiva della partita, questi comunicavano che avrebbero provato a convincere i propri sostenitori, ma senza risultato.

Al 26' minuto, in concomitanza con il secondo goal del Camuna, venivano lanciati 3 fumogeni contemporaneamente, e ciò rendeva impossibile proseguire la gara per l'intenso fumo e per l'aria irrespirabile, costringendo l'arbitro a sospenderla definitivamente. Il fumo era ancora presente anche quando l'arbitro dopo 30 minuti si affacciava sul campo. Oltre al lancio di fumogeni è stato segnalato il ripetuto lancio di bombe carte nella zona dei sostenitori locali, ritenute pericolose per l' incolumità degli atleti e dell'arbitro.

Tutti questi fatti risultano dal referto del Direttore di gara e dal relativo supplemento e sia pure indirettamente sono confermati anche dal contenuto del ricorso del Camuna Fubal.

LA DECISIONE IMPUGNATA

La decisione n. 5 del 03/05/2024 della Commissione di Appello S.d.A. Calcio UISP Lombardia, preso atto del versamento della cauzione relativa al ricorso, preso atto dell'istanza di richiesta di revisione della

sentenza emanata dalla Commissione Giudicante di primo grado del S.d.A. Calcio Uisp del Comitato di Brescia, accertato che il fascicolo del ricorso era stato inviato in copia alla società avversaria POLISPORTIVA GIANICO, anche se in modo irrituale per il tramite del S.d.A. Calcio Brescia (giusta attestazione del Comitato UISP di Brescia), visionata attentamente la documentazione presentata e il Comunicato Ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp Brescia e le Norme di Partecipazione da esso emanate, visionato l'estratto di referto del Direttore di gara e il supplemento di referto, sentito il Direttore di gara, rigettava il ricorso del Camuna Fubal.

La Commissione di seconda istanza osservava:

- che nella deposizione resa telefonicamente alla Corte, il Direttore di gara aveva confermato totalmente quanto da lui descritto nei documenti ufficiali di gara e aveva aggiunto che, dopo le prime interruzioni da lui operate nel secondo tempo, i giocatori della squadra ospitata avevano già espresso la volontà di abbandonare l'impianto, considerando impossibile proseguire la gara a causa dell'aria irrespirabile creatasi a seguito del ripetuto lancio dei fumogeni;
- che il Direttore di gara aveva riportato di aver insistito e convinto i giocatori della squadra ospitata a continuare l'incontro, in quanto era suo intendimento fare quanto possibile per far terminare regolarmente la partita;
- che tutto ciò rendeva poco realistica e praticabile, oltre che inutile e superflua, la richiesta, avanzata dalla società ricorrente, di sentire come testimoni diretti i tesserati della squadra avversaria;
- che il Direttore di gara aveva anche descritto la posizione occupata dagli autori dei lanci di fumogeni, riportando come essi si trovassero sì nella strada adiacente alla rete che circonda il terreno di gioco, ma esattamente alle spalle della panchina del Camuna, avendo avuto essi frequenti contatti verbali con gli occupanti della stessa, motivando anche con ciò (oltre che mediante l'abbigliamento recante colori, simboli e scritte e gli atteggiamenti tenuti) la sua certezza che essi fossero inequivocabilmente sostenitori della squadra locale;
- che l'utilizzo dei fumogeni era implicitamente ammesso anche nel ricorso, laddove si afferma che *"la serata 'calda e senza un filo di vento' ... ha impedito ai fumogeni di dissolversi velocemente anche se, come sempre dallo stesso referto si evince che dopo circa 3-4 minuti il fumo si dissolvesse"* (cit.);
- che il fatto che gli autori dei lanci di fumogeni si trovassero al di fuori dell'impianto, per la natura di tali oggetti, non impediva che essi portassero nocumento anche all'interno del terreno di gioco, come peraltro dimostrato dalle numerose e non brevi interruzioni cui era stato costretto il Direttore di gara;
- che queste ripetute interruzioni avrebbero dovuto indurre i dirigenti della società Camuna a far intervenire le Forze dell'ordine, anche senza un'esplicita richiesta del Direttore di gara o dei gestori dell'impianto, mentre tale richiesta non era stata fatta, come ammesso anche nel ricorso;
- che in tal modo era stato violato l'art. 77 RTN, lettera c), primo capoverso, che pone a carico della squadra di casa l'onere di porre in essere tutti le azioni possibili per garantire l'ordine pubblico (fra cui l'intervento delle Forze dell'ordine);
- che non appariva quindi condivisibile l'affermazione, fatta nel ricorso, secondo la quale i tesserati della società Camuna avrebbero agito con la massima diligenza (quella richiesta dall'art. 92 RTN per escludere la responsabilità oggettiva) semplicemente *"dialogando... con sforzi vani"* con gli autori dei gesti in questione;
- che l'art. 79 RTN dà al Direttore di gara facoltà di *"astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli all'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio"*;

- che era innegabile che i fatti elencati e la situazione creatasi non potevano non aver influito sulla serenità di giudizio dell'arbitro e sulle sue capacità decisionali, costringendolo a più interruzioni e riprese, a discussioni con giocatori e dirigenti, creandogli in vari momenti pressione e stress;
- che, in definitiva, il numero elevato di interruzioni e la loro durata configuravano, malgrado la tenace volontà del Direttore di gara di portare a termine l'incontro, l'impossibilità di uno svolgimento regolare della partita, la cui responsabilità non poteva che ricadere sulla società ospitante, a maggior ragione per il fatto che gli autori delle azioni che hanno creato disturbo e turbamento erano, senza ombra di dubbio, i sostenitori di tale squadra;
- che il citato art. 79 RTN prevede le sanzioni contemplate dall'art. 202 RTN e che la loro applicazione risultava più congrua rispetto all'applicazione dell'art. 194 RTN richiamato dall'Organo Giudicante di primo grado.

Sulla base di questo iter argomentativo, la Corte di 2° grado riteneva che le sanzioni applicate dal primo giudice dovessero essere sostituite con quelle previste dall'art. 202 RTN sopra citato, confermando la perdita della gara per 0-3 e decretando, in aggiunta, l'ammenda di € 75,00, la sanzione di € 25,00 prevista dall'art. 210 RTN per "Inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 77 sull'ordine pubblico" e un punto di penalizzazione in classifica alla società B.A.S. Camuna Fubal. Annullava il provvedimento che infliggeva la sanzione di € 100,00 in base all'art. 64 RTN (Comunicazione di variazioni operative) e di € 50,00 in base all'art. 194 RTN.

MOTIVAZIONI

Come anticipato in precedenza, tutti i fatti su cui si è fondata la decisione della Commissione di secondo grado risultano dal referto arbitrale e dal suo supplemento e sono stati in buona parte riconosciuti anche nel ricorso, così risultando ammessi dalla stessa parte ricorrente.

Il referto arbitrale e ancora più la confessione sono prove inoppugnabili e legali, che non consentono alcuna censura.

La decisione impugnata, poi, risulta congrua, in diritto, ai fatti così ricostruiti, non valendo alcuna delle censure mosse dalla ricorrente a superare le argomentazioni spese dai giudici di secondo grado ed in precedenza ampiamente ricostruite

E pertanto

- Verificate le argomentazioni poste dalla società B.A.S. CAMUNA FUBAL a base del ricorso avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado;
- Verificate ai sensi dell'art. 178 RTN le fonti di prova contenute nel ricorso presentato;
- Verificati gli artt. 158 e 163 RTN;
- Visto il contenuto del supplemento allegato al referto arbitrale datato 12/04/2024;
- Viste le prove legali Art. 178 RTN contenute nel fascicolo predisposto dal S.d.A. CALCIO UISP Brescia;
- Visto l'art. 79 RTN;
- Accertato che dal referto di gara datato 12/04/2024 emerge la assoluta certezza della violazione
- Ritenuto che pertanto vada applicato l'art 202 RTN;
- Visto l'art. 117 RTN - Criteri di applicazione della sanzione - che prevede tra i criteri da adottare per la graduazione della pena, l'individuazione della gravità del fatto;

- Viste le decisioni assunte dalla Commissione Giudicante di primo grado del S.d.A. Calcio Comitato Territoriale UISP Brescia, come risulta dal Comunicato 20 del 17/04/2024;
- Vista la Decisione n. 5/2024 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado del S.d.A. Calcio UISP Comitato Regionale Lombardia, con la quale la stessa rigettava integralmente il ricorso presentato dalla società B.A.S. CAMUNA FUBAL e riformava in pejus la sentenza dalla Commissione Giudicante di primo grado

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta il ricorso** presentato dalla società ricorrente B.A.S. CAMUNA FUBAL, per le motivazioni di cui sopra;
- dispone di confermare il dispositivo della Decisione n. 5/2024 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado UISP S.d.A. Calcio Lombardia;
- dispone l'incamerarsi della cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione al S.d.A. CALCIO UISP Brescia e Lombardia per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.

Così deciso in Parma, lì 16/06/2024

F.to Silvestro Giamblanco - Responsabile

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massimiliano Bianchi - Componente